

STATUTO

2MC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FABRIANO AN VIA PIANI DI
MARISCHIO 16

Numero REA: AN - 198347

Codice fiscale: 02572430425

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

AUGGATO 4A AL N. 8344/6886 di N.E.P.

Allegato "A"

STATUTO 2MC società cooperativa sociale

*

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Fabriano (AN) la cooperativa denominata "2MC società cooperativa sociale".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso.

La Cooperativa potrà istituire, con decisione dei soci, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo e attività mutualistica

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, in conformità dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 08 novembre 1991, n. 381, attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come definite dall'art. 4 della richiamata legge 381/1991.

La Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, può cooperare con altri enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

Art. 4 - Oggetto Sociale

Considerata la sua attività mutualistica, così come definita precedentemente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come nel prosieguo determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività, di cui alla lett. b) dell'art.1 - Legge 381/1991, finalizzate esclusivamente all'inserimento di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91 ai sensi delle normative previste dalle L. 8 novembre 1991 n. 381 e L. 31 gennaio 1991 n. 59, nonché alla promozione e gestione dei corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale e alla formazione cooperativistica, anche con il contributo C.E.E. degli enti pubblici e privati in genere e/o di singoli.

Per raggiungere tali finalità la Cooperativa può impegnarsi in:

A) attività produttive, artigianali e industriali, quali:

A/1 - produzione, lavorazione, trasformazione, confezionamento, assemblaggio, intermediazione commerciale, noleggio e commercio, in ogni forma legale, di prodotti e manufatti in genere compreso hardware e software, apparecchiature elettroniche, altri manufatti, nonché prodotti derivanti dall'attività lavorativa dei soci e dei soggetti inseriti nei percorsi di integrazione lavorativa, realizzati sia in proprio che per conto terzi, sia in nei locali della cooperativa che a domicilio;

A/2 - studio, sviluppo e realizzazione di modelli, prototipi e taglio di prodotti tessili su misura e in serie;

A/3) produzione, rappresentanza, manutenzione e commercializzazione (al dettaglio, all'ingrosso ed in qualsiasi altra forma) di materiale e sistemi antinfortunistici, antincendio, vestiario, calzature ed accessori per la protezione individuale e collettiva, segnaletica, impianti per prevenzione di infortuni ed incendi, attrezzature sanitarie e materiali di consumo;

A/4) produzione, rappresentanza e commercializzazione (all'ingrosso, al dettaglio e in ogni altra modalità) di articoli di vestiario, accessori d'abbigliamento, prodotti tessili in genere (compresi quelli per l'arredamento della casa), calzature e articoli in pelle e cuoio;

A/5 - produzione, rappresentanza e commercializzazione, nelle forme previste dalla legge, di materiale pubblicitario e articoli da regalo;

B) attività commerciali e di intermediazione, quali:

B/1 - commercio all'ingrosso, al dettaglio, a domicilio, per corrispondenza o in qualsiasi altra forma di prodotti in genere, inclusi beni alimentari, bibite e liquori;

B/2 - produzione, trasformazione, commercializzazione e intermediazione commerciale di prodotti alimentari, bibite e liquori, in qualsiasi forma consentita;

C) attività di servizi e consulenza specialistica, quali:

C/1 - assistenza tecnica e manutenzione su tutti i manufatti prodotti, lavorati, commercializzati o connessi a terzi, ivi compresi servizi di post-vendita, riparazione, aggiornamento;

C/2 - creazione e gestione di siti internet, grafica pubblicitaria, marketing e telecomunicazioni;

C/3 - servizi di editoria e stampa, anche digitale, comprendenti la produzione e diffusione di contenuti informativi, divulgativi, pubblicitari e didattici;

C/4 - erogazione di servizi a privati, imprese e, in particolare, ad enti pubblici (quali comuni, province, regioni, aziende/enti sanitarie), anche tramite partecipazione a gare d'appalto, nonché svolgimento di tutte le attività necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei medesimi servizi;

C/5 - promozione, progettazione e gestione di indagini, studi e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo delle "fasce deboli" e, più in generale, a processi di inclusione sociale, lavorativa e culturale;

D) attività energetiche ed ambientali, quali:

D/1 - raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riciclaggio e smaltimento di rifiuti di ogni specie, inclusi quelli speciali e pericolosi, nel rispetto delle vigenti normative ambientali;

D/2 - produzione, distribuzione, commercializzazione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché contrattazione e intermediazione di certificati verdi in conformità alla disciplina di settore.

D/3 - progettazione, costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, compravendita di apparecchiature e beni connessi, attività di ricerca, consulenza ed assistenza tecnica;

E) attività alberghiere, di ristorazione e servizi connessi, quali:

E/1 - gestione di attività di ristorazione, bar, pizzerie, paninoteche, pub, sale da ballo;

E/2 - gestione di alberghi, residence, villaggi turistici;

E/3 - gestione di servizi di mensa nelle diverse unità locali e somministrazione di alimenti e bevande, inclusa la consegna al domicilio del consumatore;

F) attività culturali, formative e di promozione sociale, quali:

F/1 - attività di insegnamento delle tecniche di degustazione, produzione e trasformazione di generi alimentari;

F/2 - divulgazione della cultura gastronomica territoriale, valorizzazione dei prodotti tipici e organizzazione di iniziative a carattere gastronomico;

F/3 - organizzazione e gestione di eventi culturali e musicali, concorsi, conferenze, congressi, seminari, simposi;

F/4 - promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento, rivolti a italiani e stranieri, mediante l'impiego di fondi pubblici e privati o attraverso convenzioni e collaborazioni con enti.

La Cooperativa può svolgere ogni ulteriore attività accessoria, assimilata, complementare delle precedenti con particolare focus sulle corroborative attività di:

- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

- accoglienza e inclusione dei soggetti svantaggiati e discriminati, con sostenendoli nella riscoperta delle proprie risorse e della propria autonomia;

Man

Boad

- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di accoglienza e inclusione sociale destinate a: rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nella vita; rafforzare il potenziale di crescita dei soggetti svantaggiati attraverso lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze consentendo un più agevole reinserimento nel mondo del lavoro; sviluppare abilità e capacità di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e, all'uopo, previa assunzione delle eventuali prescritte autorizzazioni.

Per tutte le attività lavorative indicate nei punti precedenti le persone svantaggiate devono costituire il 30% (trenta per cento) dei lavoratori di quel settore della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione pervenuta dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; vengono in ogni caso considerate persone svantaggiate i soggetti così come indicati dalla Legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Le attività della Cooperativa sono rivolte a tutti i soggetti svantaggiati in ambito sociale, economico, lavorativo, quali a titolo esemplificativo:

- donne in difficoltà con eventuali figli minori;
- anziani;
- persone con disabilità fisica, mentale, intellettuale o sensoriale stabilizzata o progressiva;
- richiedenti o titolari protezione internazionale e MSNA;
- minori;
- disoccupati o inoccupati;
- studenti fuori sede;
- persone sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La Cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a quelle precedentemente indicate e potrà compiere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e commerciale, utile e necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà agire sia in Italia che all'estero, ma non potrà compiere attività riservate a iscritti a Albi Professionali, attività per le quali la legge richieda particolari requisiti o presupposti ovvero l'ottenimento di determinate autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti; potrà tuttavia nominare professionisti di ogni genere; La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere e utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che condividano le finalità della Cooperativa, oltre a possedere gli eventuali requisiti personali e professionali richiesti per le attività che la Cooperativa gestisce e/o intende gestire.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

b) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- offrano garanzie di onestà e moralità e accettino gli scopi e le finalità della Cooperativa.

Ai soci volontari, a differenza degli altri soci, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Possono altresì esser soci persone giuridiche pubbliche e/o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono infine essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e comunque chi abbia interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori persone fisiche ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, ovvero al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal successivo art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal successivo art. 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

Uomo

Donna

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, eventuali recapiti mail, pec o fax;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- f) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della Cooperativa nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 – Diritti ed obblighi dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo secondo legge.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché per i soci lavoratori a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

d) per i soci lavoratori a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata ovvero con PEC alla Cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, ovvero per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa;
- e) che cessi l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata ovvero tramite PEC alla Cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne comunicazione al socio, non oltre i seguenti dieci giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo articolo 41.

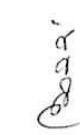
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di



riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e, nel caso di socio volontario, che non svolga e/o che abbia cessato di svolgere attività di volontariato presso la Cooperativa;

c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi del successivo art. 41, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari a cura del consiglio di amministrazione.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 41 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Rimborso delle azioni

I soci receduti o esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 28, comma 4, lett. d).

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 17 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 500,00 (500/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a uno.

Art. 18 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 - Diritti dei soci sovventori

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- a ciascun socio sovventore spetta un voto espresso secondo quanto definito dai commi successivi.

I voti attribuiti ai soci sovventori unitamente ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori e dei possessori di strumenti finanziari verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00); il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui al successivo art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 22 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 01 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale remunerazione dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) a riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 - Ristorni

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 25 – Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

Art. 26 - Assemblea

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura del consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC ovvero mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, a mero titolo esemplificativo, il fax o l'e-mail) inviata otto (8) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, qualora nominati, e nessuno dei presenti si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 - Funzioni dell'assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto;
- g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- h) approva il Regolamento interno così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali altri regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

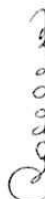
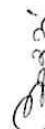
- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati al precedente art. 23.

L'assemblea deve essere convocata ogni sei mesi per valutare la relazione dell'organo amministrativo sugli stadi di attuazione dei programmi di cui al precedente punto 1 del presente articolo, nonché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività devono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.



In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 29 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore, sia persona fisica che giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 32 - Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da tre (3) a sette (7), eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora non nominati dall'assemblea.

Art. 33 - Competenze e poteri del consiglio di amministrazione

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del presidente convocare il consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax, e-mail o pec da spedirsi non meno di tre (3) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio/video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente.

Art. 35 - Integrazione del consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominata dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio, è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 - Compensi agli amministratori

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several initials below it.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 – Rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

La firma del vice presidente fa stato di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. d);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 41 – Clausola compromissoria

Con esclusione delle controversie sottratte per legge alle clausole compromissorie, tutte le controversie derivanti dal presente statuto comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente del Tribunale di Ancona che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il ricorso all'arbitrato deve essere comunicato all'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dall'insorgere della controversia.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 - Regolamenti

Il consiglio di amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Il Regolamento interno di cui all'art. 6 - L.142/01 può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea, ai sensi del precedente art. 27 lett. g), può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Art. 43 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni in materia di società per azioni, di Imprese Sociali e di Enti del Terzo Settore di cui ai decreti legislativo n. 112 e n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Mario Felli
Rosella Bazzani
Giuseppe Pirelli



Imposta di bollo assolta tramite MUI ex D.M. 22/02/2007.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto
cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
e si rilascia ad uso del Registro delle Imprese.